

N° /12 R.G.G.I.P.  
N° /11 Mod. 44.

**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**SEZIONE GIP - GUP**

**ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI**

- artt. 409, 4° co. c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari,  
letti gli atti del procedimento penale iscritto nei confronti di ignoti per i reati di cui all'art. 644 c.p.p.

letta la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, motivata anche "nel merito" sul fatto che comunque difetterebbero *"..gli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato (cfr. esiti di CTU)"*;

sentito il difensore della p.o. opponente Avv. Andrea ARGENTA del Foro di Savona all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 410, 3° co. c.p.p.

**OSSERVA:**

La richiesta di archiviazione del PM allo stato non può essere accolta.

Occorre infatti investigare ulteriormente come segnalato dall'opponente, ancor prima di imporre iscrizione di eventuali nominativi nel registro degli indagati.

Infatti, premesso che è stato lo stesso consulente del PM dr. Luca CHERUBINI a precisare nella parte conclusiva della sua relazione del 2 settembre 2013 che *".. il calcolo del "costo" di una operazione finanziaria può essere effettuato anche con metodologie diverse ..ad esempio includendo nel calcolo gli interessi di mora, le imposte e tasse ecc..."*, è opportuno accertare - come chiede l'opponente a pag 18 e ss. dell'atto di opposizione - attraverso nuova consulenza tecnica affidata preferibilmente ad esperto in materia estraneo alla Banca d'Italia, *"..gli effettivi tassi pattuiti ed applicati al rapporto per cui è causa, anche in relazione al TEG sull'insoluto..."*, spiegando eventualmente in modo più specifico le ragioni - se ve ne siano - dell'esclusione dei cd interessi moratori dalla base di calcolo del tasso soglia dell'usura.

All'esito di detta verifica tecnica in riposta alle obiezioni dell'opponente, in caso di accertato superamento della soglia rilevante ex art. 644 c.p.p., il PM valuterà se e quali persone siano eventualmente da iscrivere nel registro ex art. 335 c.p.p.

**P.Q.M.**

visto l'art. 409, comma 4° c.p.p.  
DISPONE che il PM compia le ulteriori indagini come sopra specificato.  
Assegna il termine di giorni 90.

Atti al PM/sede.

Si comunichi all'opponente a mezzo PEC presso il difensore Avv. Andrea ARGENTA del Foro di Savona.

Pistoia, 18 gennaio 2016



IL GIUDICE PER LE  
INDAGINI PRELIMINARI  
Avv. Alessandro Buzzogoli